



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006.
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Servizio Studi e Gestione Dati
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Tel. 06/42133.1
Fax 06/42133.434
e-mail: bollettino@ivass.it
Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE

Indice

1. PROVVEDIMENTI IVASS	5
1.1 <i>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</i>	7
Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014 Modifiche al Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della Banca Dati Sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private	7
1.2 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i>	9
Provvedimento prot. n. 51-14-000205 dell'11 febbraio 2014 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.. Istanza di approvazione del piano di rimborso di prestiti subordinati, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento	9
1.3 <i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	10
Provvedimento prot. n. 51-14-000252 del 20 febbraio 2014 Carige Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.....	10
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	11
2.1 <i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i>	13
2.2 <i>ORDINANZE ANNULLATE/RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA</i>	111
2.3 <i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI</i>	112

OMISSIS

3. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE	121
3.1 <i>IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA.....</i>	<i>123</i>
Novit Assicurazioni s.p.a.	123
4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	125
4.1 <i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....</i>	<i>127</i>
5. ALTRE NOTIZIE.....	129
5.1 <i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA.....</i>	<i>131</i>
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	131

1. PROVVEDIMENTI IVASS

1.1 **PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE**

Provvedimento n. 15 del 4 febbraio 2014

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della Banca Dati Sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, gli articoli 135 e 316, il primo dei quali istituisce presso l'ISVAP (ora IVASS) la banca dati dei sinistri r.c.auto e attribuisce all'Istituto medesimo la facoltà di stabilire con regolamento le modalità con le quali le imprese comunicano i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati ed il secondo prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di omissione ovvero erroneità o incompletezza delle comunicazioni periodiche alla banca dati sinistri;

VISTO il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA la necessità di integrare, ai soli fini sanzionatori, l'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, per stabilire un criterio unitario di individuazione delle comunicazioni periodiche che prescindano dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri r.c.auto trasmessi dalle imprese;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Articolo 1

(Integrazione all'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009)

1. All'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, sono aggiunti i seguenti commi:

“6. Ai soli fini sanzionatori si considera quale comunicazione periodica di cui all'articolo 316 del decreto, indipendentemente dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri,

l'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascuna settimana di calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di accertamento delle eventuali violazioni.

7. Ai medesimi fini di cui al comma 6, per i procedimenti sanzionatori avviati fino al 31 dicembre 2012 si considera quale comunicazione periodica quella relativa all'insieme delle trasmissioni effettuate dall'impresa in un arco temporale di 20 giorni o frazione di esso.”.

Articolo 2
(Ambito di applicazione ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 3
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS.

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 51-14-000205 dell'11 febbraio 2014

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.. Istanza di approvazione del piano di rimborso di prestiti subordinati, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. Provvedimento

Con lettera del 23 dicembre 2013 AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ha trasmesso l'istanza di approvazione del piano di rimborso di prestiti subordinati, di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed all'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.

Il piano trasmesso prevede il rimborso nel mese di dicembre 2014 di due prestiti subordinati con codice ISIN IT0004547961 per 2.330.000 euro e IT0004547466 per 870.000 euro, utilizzati fra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 19/2008, la sussistenza dei requisiti per l'approvazione del piano di rimborso dei citati prestiti subordinati.

In relazione a ciò, questo Istituto approva il piano di rimborso dei prestiti subordinati con codice ISIN IT0004547961 per 2.330.000 euro e IT0004547466 per 870.000 euro, presentato da AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A..

Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Delibera n. 18 del 11/02/2014

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 51-14-000252 del 20 febbraio 2014

Carige Assicurazioni S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS – con comunicazione all'impresa del 20 febbraio 2014, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto deliberata in data 20 gennaio 2014 dal Consiglio di amministrazione in esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea straordinaria del 26 aprile 2013.

La modifica deliberata riguarda l'art. 5 dello statuto ed in particolare l'aumento del capitale sociale da € 161.470.500 a € 171.470.250. L'aumento deliberato è finalizzato al rimborso di un prestito subordinato di importo nominale pari a € 10.000.000.

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE

3.1 IMPRESE IN LIQUIDAZIONE COATTA

Novit Assicurazioni s.p.a.

Il commissario liquidatore della Novit Assicurazioni s.p.a., con sede in Torino, via Pisa n. 29, in liquidazione coatta amministrativa, prof. avv. Andrea Gemma, ha provveduto in data 18 febbraio 2014 al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Torino dello stato passivo della suddetta società.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 33 E del 5 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Distorsioni nel mercato RC auto italiano e danni per gli automobilisti italiani.</i>
C 33 E del 5 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Polizze auto assicurative più costose per ragioni di età.</i>
C 33 E del 5 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Budget of the European Supervisory Authorities.</i>
C 33 E del 5 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Council Directive 2004/113/EC.</i>
C 40 E dell'11 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Compulsory insurance for nuclear power stations.</i>
C 42 E del 13 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Financial instruments and the legal environment for the treatment of long-term investments.</i>
C 46 del 18 febbraio 2014.	Raccomandazione n. S2 del 22 ottobre 2013 relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese terzo (2014/C 46/09).
C 46 del 18 febbraio 2014.	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.7160 — Predica/AVIVA France/Saint-Denis building complex) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2014/C 46/10).
C 47 E del 19 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Importing vehicles into a new Member State of residence.</i>
C 47 E del 19 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Support in flood situations.</i>

C 48 E del 20 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Directive 2009/20/EC — insurance of shipowners for maritime claims.</i>
L 54 del 22 febbraio 2014.	Rettifica della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 15 dicembre 2010).
C 52 del 22 febbraio 2014.	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) — Walter Endress — Allianz Lebensversicherungs AG (Causa C-209/12) (Rinvio pregiudiziale — Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE) (2014/C 52/15).
C 52 del 22 febbraio 2014.	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Causa C-281/12) (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumulativo delle condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi) (2014/C 52/21).
C 55 E del 26 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>IMD 2 proposal and subsidiarity and proportionality principles.</i>
C 55 E del 26 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Transposition of Directive 2009/103/EC relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles.</i>
C 55 E del 26 febbraio 2014.	Interrogazioni scritte presentate dai parlamentari europei e relative risposte date dalla Commissione europea: <i>Gender equality in securing access to goods and services.</i>

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2010 nov	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giu	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00
mar	5,049	5,049	3,029	3,00	3,787	4,00
apr	5,676	5,676	3,406	3,00	4,257	4,00
mag	5,783	5,783	3,470	3,00	4,337	4,00
giu	5,904	5,901	3,541	3,00	4,426	4,00
lug	5,996	5,946	3,567	3,50	4,459	4,00
ago	5,882	5,882	3,529	3,50	4,412	4,00
set	5,254	5,254	3,152	3,50	3,941	4,00
ott	4,953	4,953	2,972	3,50	3,715	4,00
nov	4,851	4,851	2,911	3,50	3,638	4,00
dic	4,542	4,542	2,725	2,75	3,407	4,00
2013 gen	4,208	4,208	2,525	2,75	3,156	4,00
feb	4,493	4,493	2,696	2,75	3,370	3,25
mar	4,640	4,640	2,784	2,75	3,480	3,25
apr	4,278	4,278	2,567	2,75	3,209	3,25
mag	3,964	3,964	2,378	2,75	2,973	3,25
giu	4,379	4,379	2,627	2,75	3,284	3,25
lug	4,418	4,418	2,651	2,75	3,314	3,25
ago	4,419	4,419	2,651	2,75	3,314	3,25
set	4,541	4,474	2,684	2,75	3,355	3,25
ott	4,248	4,248	2,549	2,75	3,186	3,25
nov	4,095	4,095	2,457	2,75	3,071	3,25
dic	4,114	4,155	4,155	2,75	3,086	3,25
2014 gen	3,866	3,866	2,320	2,75	2,900	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'adeguata provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

